Allegato A – Disposizioni transitorie per la concessione e la revoca dei contributi relativi alle gestioni associate di funzioni, attività e servizi comunali.

§ 1 – Oggetto e definizioni

- 1. Il presente allegato detta le disposizioni transitorie per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni, attività e servizi comunali, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 ter della l.r. 40/2001, come modificata dalla l.r. 35/2007.
- 2. Le disposizioni del presente allegato indicano, per ogni Parte, le disposizioni della DCR 225/2003, della DGR 238/2004 e della DGR 273/2004, che, in quanto modificate o riprodotte, per le motivazioni in narrativa alla presente deliberazione, anche a fini di unità, coordinamento e semplificazione della disciplina, non si applicano nella suddetta fase transitoria.
- 3. Le altre disposizioni attuative della l.r. 40/2001, come modificata dalla l.r. 35/2007, saranno adottate con il regolamento di cui al punto 1.

4. Si intende:

- a) per "livello minimo di integrazione", il requisito previsto dal paragrafo 8;
- b) per "relazione sulla gestione associata", la relazione prevista dal paragrafo 11 quale modalità di verifica dell'operatività della gestione associata incentivata;
- c) per "verifica diretta", la verifica dell'operatività della gestione associata incentivata, effettuata dalla struttura regionale competente presso l'ente responsabile della gestione, di cui al paragrafo 12;
- d) per "segnalazione", la segnalazione preliminare effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi del paragrafo 58, punti 1 e 2, all'ente responsabile della gestione associata sulla situazione di crisi in cui si trova la gestione medesima;
- e) per "area tematica", ciascun gruppo di gestioni associate individuato dal paragrafo 18, punto 1;
- f) per "punto gestione" o per "punteggio", il punteggio attribuito a ciascuna gestione associata dal paragrafo 1 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale 225/2003, valevole per il raggiungimento del livello minimo di integrazione e per il calcolo del contributo annuale;
- g) per "gestione associata in crisi", la gestione associata già incentivata che si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 54, e per "situazioni di crisi", le situazioni medesime.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

(La presente Parte detta disposizioni in sostituzione delle seguenti: DCR 225/2003: articolo 3, commi 2, 3 e 4; articolo 6, comma 1; articolo 7; articolo 9, commi 3, 4, 5, 7, 8; paragrafi 2.5, 2.6, 3.1 e 3.2 dell'allegato C)

§ 2 - Condizioni, requisiti, caratteristiche dell'incentivazione

- 1. L'incentivazione è ammessa unicamente per le gestioni associate di funzioni, attività e servizi comunali di cui alla Parte III del presente allegato, e alle condizioni a sulla base dei requisiti previsti dalla l.r. 40/2001 e dal presente allegato.
- 2. I procedimenti amministrativi, le attività, i servizi oggetto della gestione associata sono organizzati, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della l.r. 40/2001, in modo da determinare integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e personale.
- 3. L'incentivazione consiste nella concessione di contributi ai singoli enti responsabili di gestione associata, come individuati ai sensi del paragrafo 5.

- 4. I contributi sono destinati al sostegno degli enti locali partecipanti alle gestioni associate e sono utilizzati secondo quanto previsto dagli atti associativi, ovvero, ai sensi dell'articolo 6 bis, comma 3, lettera b), della 1.r. 40/2001, dalle decisioni assunte dalla conferenza del livello ottimale.
- 5. I contributi sono revocati nei casi e con le modalità previsti dalla Parte IX del presente allegato.

§ 3 - Ente responsabile del contributo

1. L'ente responsabile della gestione associata, cui è concesso il contributo, ne è unico responsabile, può provvedere all'eventuale riparto delle somme attribuite tra gli enti partecipanti alla gestione associata secondo quanto previsto dagli atti associativi, ed è unico destinatario degli eventuali provvedimenti di revoca fino a concorrenza dell'intera somma ricevuta, indipendentemente dai rapporti interni, anche finanziari, tra gli enti partecipanti alla gestione associata.

§ 4 - Livelli ottimali

- 1. I livelli ottimali sono quelli individuati dall'allegato B al programma di riordino territoriale, approvato con DCR 225/2003, e successive modificazioni.
- 2. Nuovi livelli ottimali possono essere individuati e quelli preesistenti possono essere modificati o soppressi, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 40/2001.
- 3. Oltre alle gestioni associate svolte nei livelli ottimali, l'incentivazione è prevista:
 - a) per le aggregazioni di comuni delle zone socio sanitarie, ai sensi dell'articolo 5 della DCR 225/2003, di seguito indicate come "zone-distretto", secondo quanto previsto dalla l.r. 40/2005;
 - b) per le altre aggregazioni di cui al paragrafo 27 del presente allegato.

§ 5 - Forme associative

- 1. La gestione associata, ai fini dell'incentivazione, è svolta:
 - a) mediante uno dei comuni partecipanti alla gestione associata, a seguito di convenzione stipulata tra i comuni medesimi, che preveda la costituzione di un ufficio comune presso uno di essi o la delega di funzioni, attività e servizi in favore di uno di essi;
 - b) mediante comunità montana, a seguito di convenzione stipulata tra i comuni partecipanti alla gestione associata e la comunità montana cui appartengono due o più dei comuni medesimi, che preveda la costituzione di un ufficio comune presso la comunità montana o la delega di funzioni, attività e servizi a favore di essa;
 - c) mediante circondario, istituito ai sensi della legislazione regionale vigente, quando gli atti costitutivi o aggiuntivi prevedono l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, e questo si svolge a seguito di convenzione, stipulata tra i comuni partecipanti alla gestione associata e il circondario cui appartengono i comuni medesimi, che preveda la costituzione di un ufficio comune presso il circondario o la delega di funzioni, attività e servizi a favore di esso; non costituisce forma associativa autonoma il circondario di cui all'articolo 6 ter della l.r. 40/2001;
 - d) mediante unione di comuni, costituita ai sensi della legislazione vigente, che rispetti tutte le condizioni dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 40 del 2001;
 - e) mediante consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono considerati i consorzi obbligatori di cui al comma 7 del medesimo articolo 31:
 - f) mediante azienda speciale consortile costituita ai sensi della legislazione vigente; l'azienda può accedere all'incentivazione solo se esercita poteri decisori in ordine all'organizzazione e all'erogazione dei servizi; ai fini del contributo sono considerati unicamente i comuni partecipanti all'azienda.

- 2. Sono considerati enti responsabili della gestione associata i soggetti di cui al punto 1, mediante i quali la gestione medesima è svolta.
- 3. Gli enti interessati possono modificare la forma associativa mediante la quale gestiscono funzioni, attività e servizi. La modifica della forma associativa, o dell'ente responsabile della gestione associata, non determina di per sé una nuova gestione associata.

§ 6 - Contenuto delle convenzioni

- 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6 bis della l.r. 40/2001, le convenzioni stipulate ai sensi del paragrafo 5, punto 1, lettere a), b) e c), del presente allegato devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 2. La convenzione deve prevedere una durata della gestione associata non inferiore a due anni dalla data della stipula, salvi gli effetti dello scioglimento consensuale del vincolo associativo.
- 3. Agli uffici comuni sono attribuiti compiti decisori, che comportano l'adozione di provvedimenti amministrativi a rilevanza esterna e poteri di organizzazione dei fattori produttivi attinenti le funzioni, le attività e i servizi, salvi i casi espressamente previsti dalla Parte III e dalla disciplina da questa richiamata.
- 4. Agli enti delegati, alle unioni di comuni, ai consorzi, alle aziende speciali consortili sono sempre attribuiti compiti decisori inerenti la gestione delle funzioni, delle attività e dei servizi oggetto della gestione associata.

§ 7 - Pluralità di atti associativi inerenti la medesima gestione associata

- 1. Non si procede, in tutto o in parte, all'incentivazione quando risulta che un comune partecipa a più forme associative relative, in tutto o in parte, ad una stessa gestione associata di cui alla Parte III o alla disciplina da questa richiamata, salvo quanto previsto dal punto 2.
- 2. Se vi sono più atti associativi, tra di loro complementari e non contrastanti, aventi ad oggetto funzioni, attività e servizi rientranti in una medesima gestione associata, l'incentivazione è concessa all'ente responsabile di gestione associata che ne faccia richiesta, sempre che la singola gestione associata di cui è responsabile, o l'insieme di quelle risultanti dai vari atti associativi, soddisfi i requisiti e le condizioni previsti dal presente allegato. In ogni caso, in presenza di più domande l'incentivazione non può essere concessa.

§ 8 - Livello minimo di integrazione

- 1. Si ha livello minimo di integrazione quando, tra gli stessi comuni, sono in corso gestioni associate che, considerate singolarmente, possono essere incentivate ai sensi della l.r. 40/2001 e del presente allegato, e ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) le gestioni associate in corso raggiungono il punteggio complessivo di 8 punti, in base ai punti gestione stabiliti dal paragrafo 1 dell'allegato C alla DCR 225/203; non sono considerate le gestioni associate di cui al paragrafo 20, punto 1, del presente allegato;
 - b) tra le gestioni associate in corso, tutte o alcune coprono almeno un'intera area tematica di cui al paragrafo 18, punto 1, del presente allegato, e almeno quelle che coprono un'area tematica sono svolte mediante un unico ente responsabile.
- 2. Per determinare il livello minimo di integrazione si considera valida anche la gestione associata già incentivata che:
 - a) non è più operativa per effetto di una norma di legge intervenuta dopo l'incentivazione; la validità ai fini del livello minimo d'integrazione è limitata al primo procedimento successivo di concessione dei contributi;
 - b) si trova in una situazione di crisi e non sussistono ancora le condizioni per provvedere alla revoca diretta o all'invio dell'avviso di revoca ai sensi, rispettivamente, dei punti 7 e 10 del paragrafo 61; è esclusa comunque la validità della gestione associata ai fini del

livello minimo d'integrazione se la crisi è stata rilevata per annullamento dell'atto associativo o per scioglimento del vincolo associativo, consensuale o derivante dall'approvazione di un altro atto associativo dal quale si ricava la cessazione.

PARTE II - EFFETTIVITÀ DELLA GESTIONE ASSOCIATA

(La presente Parte detta disposizioni in sostituzione delle seguenti: DCR 225/2003, articolo 8; articolo 17, commi 2, 3, 4, 5 – DGR 273/2004: articolo 6, comma 1 e commi da 3 a 11)

§ 9 - Effettiva attivazione delle gestioni associate proposte per la prima volta a contributo

- 1. La gestione associata proposta per la prima volta a contributo ai sensi della l.r. 40/2001 deve essere stata effettivamente attivata. Si considera effettivamente attivata quando, sulla base della documentazione richiesta nel procedimento di concessione, è verificabile la sussistenza di tutti i seguenti elementi:
 - a) è stato stipulato l'atto associativo;
 - b) è stata individuata la struttura operativa cui è affidato lo svolgimento delle funzioni, delle attività o dei servizi oggetto della gestione associata, o comunque è stato individuato il funzionario responsabile della gestione associata;
 - c) sono stati adottati gli altri atti espressamente previsti dalle disposizioni della DGR 238/2004, come modificate e integrate dalla Parte III del presente allegato;
 - d) l'efficacia degli atti di cui alle lettere a), b) e c) non risulta condizionata al decorrere di termini, successivi al trentesimo giorno dalla data ultima utile per la presentazione della domanda di contributo, o alla stipula o all'adozione di atti integrativi oltre la suddetta data; è fatta salva la disciplina specifica prevista dal paragrafo 17 per la stipula della convenzione con l'Agenzia del territorio ai fini dell'incentivazione della gestione associata del catasto.

§ 10 - Effettiva operatività delle gestioni associate già incentivate

- 1. La gestione associata già incentivata ai sensi della l.r. 40/2001 è soggetta a verifica dell'effettività. Le attività di verifica hanno lo scopo di accertare, sulla base di elementi oggettivi, se la gestione associata è operativa.
- 2. L'operatività è verificata sulla base degli elementi acquisiti in occasione:
 - a) della presentazione della relazione sulla gestione associata;
 - b) della verifica diretta da parte della struttura regionale competente.
- 3. Per la concessione del contributo annuale relativo ad una gestione associata già incentivata è necessario che questa sia effettivamente operativa, alla data fissata per la presentazione della relazione sulla gestione associata o alla data in cui si è svolta la verifica diretta.
- 4. Se a seguito delle attività di verifica risulta che la gestione associata versa in una situazione di crisi, la struttura regionale competente provvede, a seconda dei casi e con le modalità previsti dal presente allegato, a segnalare la situazione di crisi, a dichiarare non concedibile il contributo annuale, ad avviare il procedimento di revoca.
- 5. E' sottoposta a verifica dell'effettiva operatività, nelle forme previste dalla presente Parte, anche la gestione associata attivata in sostituzione di altra gestione associata già incentivata.

§ 11 – Relazione sulla gestione associata

- 1. L'ente che ha ricevuto il contributo è tenuto a presentare all'ufficio regionale competente una relazione sulla singola gestione associata incentivata, contenente:
 - a) i compiti effettivamente svolti dalla data di concessione del contributo, riportati in modo tale da evidenziare i dati oggettivi che valgono a dimostrare, mediante indicazione degli atti adottati, delle attività eseguite, dei servizi erogati, che nel periodo considerato la

- gestione associata è stata operativa per tutti i comuni che l'hanno attivata e che detta operatività è in corso;
- b) gli elementi oggettivi che valgono a dimostrare il superamento della situazione di crisi in cui è eventualmente incorsa la gestione associata nel periodo considerato e l'operatività in corso, quando la situazione di crisi è stata segnalata dalla struttura regionale competente;
- c) l'organizzazione, al momento della trasmissione della relazione, dell'ufficio preposto alla gestione associata;
- d) le spese sostenute per lo svolgimento e per l'organizzazione della gestione associata.
- 2. L'ente può presentare elementi aggiuntivi ai fini della valutazione di prevalenza di cui al paragrafo 15, non sostitutivi dei dati oggettivi richiesti per la dimostrazione dell'operatività.
- 3. La relazione è redatta sulla base del modello approvato dalla struttura regionale competente ed è sottoscritta dal responsabile della gestione associata.
- 4. La relazione deve essere completa di tutti gli elementi richiesti; in caso di relazione incompleta o insufficiente a dimostrare l'operatività della gestione associata, si considera che la gestione associata sia incorsa in una o più situazioni di crisi, ancorché queste non possano essere specificamente rilevate.
- 5. La relazione deve essere presentata nello stesso termine previsto per la presentazione della domanda di contributo annuale.
- 6. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle gestioni associate già incentivate per le quali l'ente responsabile non richiede un nuovo contributo annuale; la presentazione della relazione è effettuata da uno dei soggetti di cui al paragrafo 39, punto 2. Se la relazione non è trasmessa nel termine di cui al punto 5 o è incompleta o è insufficiente a dimostrare l'operatività della gestione, si applicano le disposizioni dei paragrafi 47 e 59.

§ 12 - Verifica diretta

- 1. L'ente che ha ricevuto il contributo può richiedere la collaborazione della struttura regionale competente, per verificare, presso l'ente medesimo, l'effettiva operatività di tutte le gestioni associate di cui è responsabile.
- 2. La verifica diretta è effettuata dalla struttura regionale competente, previo accordo sui tempi di svolgimento. La struttura regionale competente consente alla verifica diretta se è trascorso un congruo periodo dalla concessione del contributo e compatibilmente con la programmazione delle attività e degli adempimenti che gravano sull'ufficio medesimo.
- 3. A conclusione delle attività di verifica è redatto apposito verbale, per ciascuna gestione associata, sottoscritto dal funzionario responsabile della gestione associata e dal funzionario dell'ufficio regionale competente.
- 4. La struttura regionale competente può altresì effettuare verifiche d'ufficio, concordando con l'ente responsabile della gestione i tempi di svolgimento.
- 5. La struttura regionale competente comunica all'ente l'esito della verifica, se del caso effettuando la segnalazione sulla riscontrata crisi della gestione associata.
- 6. La verifica svolta ai sensi del presente paragrafo sostituisce a tutti gli effetti la relazione sulla gestione associata, se non è stata segnalata una situazione di crisi.
- 7. La verifica può essere limitata alla singola gestione associata nei casi previsti dai paragrafi 58, punti 1 e 4, e 61, punto 9.

§ 13 - Esiti contrastanti di più verifiche

1. Se, pur essendo le modalità di verifica indicate di regola tra di loro alternative, la struttura regionale competente acquisisce una pluralità di atti ivi previsti tra di loro contrastanti, da alcuno dei quali emerge una situazione di crisi della gestione associata, la valutazione finale sull'esito della verifica è rimessa alla struttura medesima, che può non concedere il contributo annuale e avviare il procedimento di revoca.

PARTE III – FUNZIONI, ATTIVITÀ E SERVIZI RILEVANTI PER L'INCENTIVAZIONE

(La presente Parte detta disposizioni in sostituzione delle seguenti: DCR 225/2003: paragrafo 1, gestione associata B7, e paragrafo 2.3 dell'allegato C – DGR 238/2004: paragrafo 28. E' integrativa delle altre disposizioni della DGR 238/2004 – DGR 273/2004: articolo 5)

§ 14 - Gestioni associate rilevanti per l'incentivazione. Coerenza con la programmazione zonale

- 1. Le gestioni associate rilevanti per l'incentivazione sono quelle individuate dal paragrafo 1 dell'allegato C alla DCR 225/2003, con i relativi punteggi attribuiti, e specificate dalla DGR 238/2004, salvo le modifiche e le integrazioni di cui alla presente Parte.
- 2. L'incentivazione delle gestioni associate dell'area attinente alle funzioni e ai servizi del settore sociale, di cui al paragrafo 1, lettera F, dell'allegato C alla DCR 225/2003, è condizionata al fatto che la gestione associata proposta a contributo sia svolta in coerenza con la programmazione di ambito zonale. La coerenza è rilevata dal piano di zona; in assenza di elementi sufficienti, è dichiarata dal presidente dell'articolazione zonale della conferenza dei sindaci della zona distretto o, in via transitoria, dall'ente responsabile della gestione associata.

§ 15 - Valutazione di prevalenza

- 1. Se, pur sussistendo un esercizio associato, residuano in capo ai singoli comuni taluni compiti amministrativi, la valutazione circa la sussistenza di elementi sufficienti per l'incentivazione della gestione associata è effettuata considerando la prevalenza e la rilevanza dei compiti effettivamente gestiti in forma associata.
- 2. La valutazione può tenere conto delle ragioni che rendono impossibile o più onerosa parte della gestione associata, o delle economie di dimensione realizzate o attese, o dei risultati conseguiti o attesi circa la maggiore estensione dei servizi per i cittadini o il miglioramento della qualità e della tempestività di erogazione dei servizi medesimi.
- 3. Non sono comunque incentivabili le gestioni associate per le quali la DGR 238/2004 e la presente Parte prevedono l'esercizio associato di compiti decisori o l'erogazione di servizi e che, in ragione dei compiti trattenuti dai comuni, si esauriscono in attività di carattere istruttorio, o di direzione o di coordinamento di uffici comunali.

§ 16 - Gestione associata dei servizi telematici e informatici

- 1. In alternativa al Settore 2 della gestione dei servizi telematici e informatici di cui al paragrafo 20 della DGR 238/2004, la gestione associata può concernere il seguente Settore: "Settore 3 Società dell'informazione e della conoscenza. La gestione associata consiste nell'affidamento all'ente responsabile delle seguenti attività e funzioni: a) redazione del programma locale sulla società dell'informazione, con il quale vengono definiti gli obiettivi, gli interventi e i finanziamenti concertati a livello locale tra gli amministratori; b) esercizio di funzioni e servizi, quali la progettazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, acquisto dei beni e servizi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di *e-procurement*, o l'erogazione di altri sevizi di *e-government*, contenuti nel programma locale e finanziati dallo stato o dalla regione."
- 2. La gestione associata è incentivabile se è attivata fra tutti i comuni di uno o più livelli ottimali ovvero tra tutti i comuni di una comunità montana.
- 3. La gestione associata "Società dell'informazione e della conoscenza", se svolta congiuntamente alla gestione di cui al Settore 1 del paragrafo 20 della DGR 238/2004,

consente di conseguire il livello avanzato di integrazione di cui al paragrafo 21 della medesima DGR 238/2004.

§ 17 - Gestione associata del catasto

- 1. La gestione associata "Catasto", avente ad oggetto le attività indicate dal paragrafo 28 della DGR 238/2004, non è più incentivabile. E' sostituita dalla gestione associata del presente paragrafo, che è considerata ai fini dell'incentivazione come gestione associata proposta per la prima volta a contributo.
- 2. La gestione associata "Catasto" concerne le funzioni, le attività e i procedimenti seguenti, previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 Giugno 2007:
 - a) primo livello:
 - 1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di misura catastale;
 - 2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatica;
 - 3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
 - 4. riscossione erariale per i servizi catastali;
 - b) secondo livello: oltre alle funzioni di cui alla lettera a), sono svolte le seguenti funzioni:
 - 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;
 - 2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del Territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto Fabbricati;
 - 3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;
 - 4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni.
 - c) terzo livello: oltre alle funzioni di cui alla lettera a), sono svolte le seguenti funzioni:
 - 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;
 - 2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;
 - 3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni;
 - 4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale, sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.
- 3. Nell'anno 2007, al fine di consentire all'ente responsabile della gestione di provvedere agli adempimenti per la stipula della convenzione con l'Agenzia del territorio:
 - a) l'incentivazione è concessa nel procedimento ordinario, e la domanda di contributo deve essere trasmessa nei termini previsti;
 - b) deve essere presentata la documentazione richiamata dal paragrafo 41, punto 1;
 - c) non è richiesto, al momento della concessione del contributo, che sia già avvenuta la stipula della convenzione con l'Agenzia del territorio;
 - d) il provvedimento di concessione non comporta la contestuale liquidazione ed erogazione del contributo, che avverranno solo a seguito della trasmissione alla struttura regionale competente della convenzione stipulata con l'Agenzia del territorio;
 - e) il contributo è revocato, e non si provvede alla sua liquidazione ed erogazione, se la convenzione con l'Agenzia del territorio non è stipulata entro la data della successiva concessione del contributo.

- 4. In ragione delle caratteristiche particolari della gestione associata, che necessita ordinariamente di un numero elevato di comuni partecipanti alla gestione medesima, il coefficiente di base della gestione associata è così determinato:
 - a) coefficiente 1 per le funzioni e le attività di cui al punto 2, lettera a);
 - b) coefficiente 2 per le funzioni e le attività di cui al punto 2, lettera b);
 - c) coefficiente 3 le funzioni e le attività di cui al punto 2, lettera c).
- 5. Nell'anno 2007, il coefficiente di base della gestione associata è moltiplicato per:
 - a) 1,1, nel caso in cui la gestione associata sia quella di primo livello di cui al punto 2, lettera a), e i comuni associati hanno assunto formale impegno a svolgere entro l'anno 2009 almeno le funzioni di secondo livello di cui al punto 2, lettera b); il contributo minimo attribuibile è di euro 7.500:
 - b) 1,2, nel caso in cui la gestione associata sia quella di secondo livello di cui al punto 2, lettera b); il contributo minimo attribuibile è di euro 10.000;
 - c) 1,5, se i comuni associati che raggiungono il secondo livello hanno anche assunto formale impegno a svolgere entro l'anno 2009 le funzioni di terzo livello di cui al punto 2, lettera c); il contributo minimo attribuibile è di euro 15.000;
 - d) 3, nel caso in cui la gestione associata sia quella di terzo livello di cui al punto 2, lettera c); il contributo minimo attribuibile è di euro 30.000.
- 6. I limiti minimi di cui al punto 5, lettere b), c) e d), sono incrementati di 5.000 euro se il valore dimensionale dell'aggregazione dei comuni, previsto dal DPCM di cui al punto 2, è pari o superiore a 80.000.
- 7. La gestione associata del catasto, come disciplinata dal presente paragrafo, è sempre considerata utile per il raggiungimento del livello minimo d'integrazione, quando ad essa partecipano tutti i comuni interessati a detto raggiungimento, e anche se l'ente locale responsabile della gestione non è tra quelli interessati. Il contributo è concesso a titolo di contributo annuale autonomo, in sostituzione di tutti i contributi di cui alla Parte IV e delle premialità di cui alla Parte V, e indipendentemente dal fatto che l'aggregazione possa o meno conseguire contributi per altre gestioni associate.

§ 18 - Aree tematiche

- 1. Le gestioni associate di cui al paragrafo 1 dell'allegato C alla DCR 225/2003, come specificate dalla DGR 238/2004 ed integrate o modificate dai paragrafi 16 e 17 del presente allegato, sono organizzate, per le finalità di cui al presente allegato, nelle seguenti aree tematiche:
 - a) Gestioni associate dell'area del personale: Reclutamento e concorsi, Trattamento giuridico, Trattamento economico, Relazioni sindacali, Sviluppo risorse umane;
 - b) Gestioni associate dei servizi generali di amministrazione Area economico finanziaria: Servizio economico finanziario, Entrate tributarie e servizi fiscali, ICI;
 - c) Gestioni associate dell'area tecnico-manutentiva: Edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio; Strade comunali e verde pubblico; Servizi necroscopici e cimiteriali;
 - d) Gestioni associate dell'area delle opere pubbliche: Appalti di lavori, Ufficio espropri (livello avanzato di integrazione);
 - e) Gestioni associate dell'area del governo del territorio: Piani strutturali, Piani urbanistici attuativi, Regolamento edilizio, SIT e cartografia, Sportello unico per l'edilizia (SUE);
 - f) Gestioni associate dell'area della gestione dell'ambiente e del territorio: Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, Demanio marittimo (ove presente), Valutazione d'impatto ambientale (VIA), Vincolo idrogeologico, SIT e cartografia, Sportello unico per l'edilizia (SUE);

- g) *Gestioni associate dell'area dell'istruzione*: Servizi e interventi educativi per la prima infanzia, Servizi e interventi educativi per l'adolescenza e i giovani, Servizi e interventi per l'educazione degli adulti, Servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello avanzato di integrazione), ISEE;
- h) *Gestioni associate dell'area culturale e ricreativa*: Biblioteche, archivi storici e musei (livello avanzato di integrazione); Teatri, attività teatrali, attività culturali di rilevanza sovracomunale, funzioni e attività di valorizzazione del patrimonio locale;
- i) Gestioni associate dell'area dei servizi e degli interventi sociali: Servizi e interventi in favore delle famiglie, Servizi e interventi per l'infanzia e i minori, Servizi e interventi per soggetti con handicap fisico o psichico, Servizi e interventi di assistenza sociale per gli anziani, Servizi e interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze, Servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi (livello avanzato di integrazione), Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche, ISEE.

§ 19 – Gestioni associate rilevanti per il livello minimo l'integrazione

- 1. Le gestioni associate di cui al paragrafo 18 sono rilevanti per determinare il livello minimo di integrazione. Sono altresì rilevanti per il livello minimo d'integrazione le seguenti gestioni associate:
 - a) Servizi di anagrafe, stato civile, leva, elettorale;
 - b) Appalti di forniture e di servizi;
 - c) Ufficio tecnico;
 - d) Controllo interno;
 - e) Servizi di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico;
 - f) Servizi informatici e telematici (livello minimo e avanzato di integrazione);
 - g) Protezione civile;
 - h) Ufficio espropri (livello minimo di integrazione);
 - i) Servizi di polizia municipale (livello minimo, intermedio e avanzato di integrazione);
 - i) Catasto;
 - k) SUAP;
 - l) Servizi e interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente (livello minimo e intermedio di integrazione);
 - m) Biblioteche, archivi storici e musei (livello minimo di integrazione);
 - n) Servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi (livello minimo di integrazione);
 - o) Funzioni e servizi comunali nell'area materno-infantile;
 - p) Funzioni in materia di turismo;
 - q) Ufficio del Difensore civico comunale;
 - r) Attività e interventi in materia di pari opportunità;
 - s) Servizio statistico (livello minimo, medio e avanzato di integrazione);
 - t) Canili;
 - u) Mattatoi.

§ 20 – Gestioni associate non rilevanti per il livello minimo di integrazione. Gestioni associate varie. Gestione associata Relazioni sindacali

- 1. Non sono rilevanti per determinare il livello minimo d'integrazione le seguenti gestioni associate:
 - a) Ufficio di supporto giuridico alle gestioni associate, di cui al paragrafo 56 DGR 238/2004; per la responsabilità di detta gestione associata non si applica il paragrafo 56.3 della medesima DGR 238/2004;
 - b) Gestioni associate varie, a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio pari a 1.

- 2. L'incentivazione delle gestioni associate varie di cui al punto 1, lettera b), è ammessa fino al numero di tre gestioni; dette gestioni non sono considerate nell'applicazione delle premialità di cui alla Parte V. Ai fini dell'incentivazione, le gestioni associate varie devono rispettare, oltre alle condizioni e ai requisiti generali comuni alle altre gestioni associate, i seguenti requisiti specifici:
 - a) devono concernere funzioni, attività e servizi di cui la normativa regionale espressamente preveda l'esercizio da parte dei comuni;
 - b) ad esse devono partecipare almeno tutti i comuni di un livello ottimale;
 - c) non devono riguardare singoli procedimenti, funzioni, attività e servizi già compresi nelle gestioni associate definite dalla DGR 238/2004, come modificata e integrata dalla presente Parte, né costituire conferma di gestioni associate espressamente dichiarate dalla presente Parte come non più incentivabili;
 - d) alla forma associativa devono essere attribuiti compiti che comportano l'adozione di atti amministrativi a rilevanza esterna o poteri di organizzazione dei fattori produttivi attinenti le funzioni ed i servizi.
- 3. Non è ammessa l'articolazione delle gestioni associate varie, volta a distinguere più procedimenti, attività e servizi che invece, per le loro caratteristiche, devono essere considerati unitariamente. La struttura regionale competente, in presenza di detta impropria articolazione, attribuisce, se del caso, un solo contributo. Le gestioni associate varie non possono costituire elemento di valutazione decisivo per l'attribuzione o meno del punteggio della gestione associata dell'Ufficio tecnico.
- 4. La gestione associata Relazioni sindacali, se attivata e gestita con le gestioni Reclutamento e concorsi, Trattamento economico e Trattamento giuridico da un unico ente responsabile, può essere considerata operativa se sono operative dette altre gestioni; in tal caso, la relazione sulla gestione associata Relazioni sindacali dà conto unicamente in modo sintetico delle attività svolte.

PARTE IV – TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

(La presente Parte detta disposizioni in sostituzione delle seguenti: DCR 225/2003: articolo 9, commi 1 e 2; articolo 10; articolo 11, commi da 1 a 5; articoli 12, 13, 14; articolo 15, commi 1, 2, 3)

§ 21 - Tipologia dei contributi

- 1. Quando le gestioni associate coinvolgono tutti i comuni di un livello ottimale, l'incentivazione è realizzata mediante la concessione del contributo forfetario iniziale, attribuibile una sola volta, e del contributo annuale, secondo quanto stabilito dai paragrafi 23 e 24.
- 2. Negli altri casi previsti dal presente allegato, l'incentivazione è realizzata mediante la concessione del contributo annuale, secondo quanto stabilito dai paragrafi 25, 26 e 27.

§ 22 - Alternatività dei contributi

- 1. Se un comune partecipa a gestioni associate per le quali può essere concesso il contributo forfetario iniziale, per le stesse gestioni associate non può essere concesso, nello stesso anno solare, anche il contributo annuale.
- 2. I contributi annuali di cui ai paragrafi 24, 25, 26, punti 1 e 2, e 27, punto 1, lettere a), b) e c), sono alternativi tra di loro, avuto riguardo ad una stessa gestione associata di cui alla DGR 238/2004 e alla Parte III del presente allegato cui partecipa uno stesso comune.

§ 23 - Contributo forfetario iniziale per il livello ottimale

- 1. Possono accedere al contributo forfetario iniziale unicamente le gestioni associate ad ognuna delle quali partecipano tutti i comuni di un livello ottimale e di cui risultino responsabili detti comuni ovvero gli altri enti di cui al paragrafo 5, punto 1, nei casi ivi previsti.
- 2. Non possono accedere al contributo forfetario iniziale le gestioni associate che comprendono comuni già considerati in sede di concessione di altro contributo forfetario iniziale.
- 3. Il contributo forfetario iniziale è attribuibile quando è conseguito il livello minimo di integrazione, considerate le gestioni associate del punto 1 del presente paragrafo.
- 4. Il contributo forfetario iniziale può essere concesso una sola volta per ciascun livello ottimale, salva la possibilità di erogazione differita ai sensi del punto 5, e non può superare la somma di 300 mila euro, considerate tutte le gestioni associate attivate tra i comuni del livello ottimale; per i livelli ottimali composti da soli comuni con più di 10.000 abitanti, la somma massima attribuibile è di 80.000 euro. Resta ferma la possibilità di superare la somma massima nel caso in cui sia possibile attribuire, come integrazione al contribuito forfetario, anche le somme di cui al paragrafo 29, punti 2, lettera a), e 3, unicamente per dette somme.
- 5. I contributi forfetari iniziali sono erogati nel limite dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi forfetari iniziali, erogabili sulla base delle domande regolarmente presentate, eccede le risorse finanziarie effettivamente impegnabili nell'anno di riferimento, i contributi forfetari iniziali sono ridotti in misura proporzionale; la differenza è erogata nell'anno successivo, con priorità rispetto alla erogazione dei nuovi contributi forfetari iniziali e dei contributi annuali, a condizione che il contributo concesso non debba essere revocato.

§ 24 - Contributo annuale per le gestioni associate cui partecipano tutti i comuni di uno stesso livello ottimale

- 1. Possono accedere al contributo annuale le gestioni associate cui partecipano tutti i comuni di uno stesso livello ottimale, se tra gli stessi comuni sussiste il livello minimo di integrazione e delle gestioni associate risultano responsabili i comuni del livello ottimale ovvero gli altri enti di cui al paragrafo 5, punto 1, nei casi ivi previsti.
- 2. Se il livello ottimale coincide con la zona-distretto, si applicano le disposizioni del presente paragrafo e non quelle del paragrafo 26.
- 3. Si applica la deroga di cui all'articolo 11, comma 6, DCR 225/2003.

§ 25 - Contributo annuale per le gestioni associate cui partecipa parte dei comuni di uno stesso livello ottimale

- 1. Possono accedere al contributo annuale le gestioni associate cui partecipa parte dei comuni dello stesso livello ottimale, se si verificano tutte le seguenti condizioni:
 - a) nel livello ottimale, oppure tra i comuni che richiedono il contributo del presente paragrafo aventi popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, sussiste il livello minimo di integrazione;
 - b) delle gestioni associate risultano responsabili i comuni medesimi ovvero gli altri enti di cui al paragrafo 5, punto 1, nei casi ivi previsti.

§ 26 - Contributo annuale per le gestioni associate cui partecipano comuni di una stessa zonadistretto

1. Possono accedere al contributo annuale le gestioni associate cui partecipano tutti i comuni di una stessa zona-distretto, come individuata ai sensi della l.r. 40/2005, ovvero tutti i comuni di livelli ottimali ricompresi nella stessa zona-distretto, e di cui risultino responsabili detti comuni ovvero gli altri enti di cui al paragrafo 5, punto 1, nei casi ivi previsti, quando sussistono tutte le seguenti condizioni:

- a) le gestioni associate riguardano un'intera area tematica attinente a servizi e interventi comunali che, ai sensi della normativa regionale, sono oggetto di programmazione nella zona-distretto;
- b) le gestioni associate dell'area tematica di cui trattasi sono esercitate da un unico ente responsabile.
- 2. Possono altresì accedere al contributo annuale le gestioni associate esercitate da un'aggregazione di soli comuni aventi ciascuno popolazione superiore a 10.000 abitanti, territorialmente contigui, non appartenenti a livelli ottimali e appartenenti ad una stessa zona-distretto, a condizione che tra i comuni dell'aggregazione sussista il livello minimo di integrazione.

§ 27 - Contributo annuale per casi particolari

- 1. Possono accedere al contributo annuale le gestioni associate, diverse da quelle previste dal paragrafo 26, punto 1, esercitate dalle seguenti aggregazioni di comuni, e di cui risultino responsabili detti comuni ovvero gli altri enti di cui paragrafo 5, punto 1, nei casi ivi previsti:
 - a) aggregazioni che coinvolgono tutti i comuni appartenenti a più livelli ottimali aventi continuità territoriale;
 - b) aggregazioni che coinvolgono tutti i comuni appartenenti a uno o più livelli ottimali e comuni non compresi in alcun livello ottimale;
 - c) altre aggregazioni che coinvolgono comuni aventi continuità territoriale, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 10.000 abitanti; in tali casi il contributo può essere concesso nel limite di cinque gestioni associate cui partecipa lo stesso comune.
- 2. Il requisito della continuità territoriale non è richiesto per i comuni coinvolti nella gestione associata che appartengono ad una stessa comunità montana e se la gestione associata è svolta mediante la comunità medesima.
- 3. Se l'aggregazione comprende comuni facenti parte di livelli ottimali:
 - a) le gestioni associate per le quali è richiesto il contributo devono essere diverse da quelle svolte nel livello ottimale;
 - b) per ottenere l'incentivazione anche di un numero di gestioni associate superiore a cinque, tra i comuni del livello ottimale deve sussistere il livello minimo di integrazione.

PARTE V - PREMIALITÀ

(La presente Parte detta disposizioni in sostituzione delle seguenti: DCR 225/2003: articolo 16, commi 2 e 3; paragrafo 5 dell'allegato C)

§ 28 - Disposizioni generali

- 1. La presente Parte stabilisce le premialità per le gestioni associate. Le premialità sono attribuite, nell'ambito dello stanziamento annuale di bilancio previsto per l'attuazione della l.r. 40/2001, per il raggiungimento di maggiori livelli di stabilità e d'integrazione, per risparmi di gestione realizzati, per il conseguimento di altri obiettivi di qualità dell'amministrazione locale, derivanti dal programma regionale di sviluppo o dagli atti della programmazione regionale, ovvero dalla necessità di favorire il migliore svolgimento di funzioni comunali di particolare rilievo.
- 2. Le premialità consistono in maggiorazioni dei contributi, determinate in uno dei seguenti modi:
 - a) incremento del coefficiente da utilizzare per il calcolo del contributo annuale relativo ad una gestione associata;

- b) somme aggiuntive; le somme aggiuntive possono consistere anche in incrementi della somma minima di cui al paragrafo 34.
- 3. Le premialità sono parte integrante della misura del contributo concesso, anche ai fini della sua eventuale revoca, e non costituiscono mutamento della tipologia del contributo.
- 4. Non possono essere attribuite premialità per gestioni associate, cui partecipa uno stesso comune, riattivate dopo il provvedimento di revoca, limitatamente ai procedimenti di concessione che si concludono entro il primo anno solare successivo alla riattivazione.

§ 29 - Maggiorazioni per stabilità e integrazione

- 1. Il coefficiente di base di una gestione associata, per la quale deve essere concesso un contributo annuale, è incrementato delle seguenti percentuali, che possono essere sommate tra di loro, secondo il sistema di calcolo di cui alla Parte VII, se ricorrono i casi previsti:
 - a) dieci per cento, quando della gestione associata è responsabile l'unione di comuni, la comunità montana o il circondario istituito ai sensi delle leggi regionali n. 77 del 1995 e n. 38 del 1997;
 - b) dieci per cento, quando, nei casi diversi dalla lettera a), della gestione associata è responsabile un comune, a condizione che ad essa partecipino tutti i comuni del livello ottimale e sia operativa la conferenza del livello ottimale;
 - c) trenta per cento, quando deve essere concesso il contributo di cui ai paragrafi 24 e 26, punto 1, la gestione attiene ad un'area tematica e tutte le gestioni di detta area sono svolte da un unico ente responsabile; detto incremento si applica anche per il contributi di cui al paragrafo 25 solo per le seguenti aree tematiche: servizi generali di amministrazione area economico finanziaria; governo del territorio; gestione dell'ambiente e del territorio;
 - d) dieci per cento, quando l'atto associativo o il suo rinnovo prevedono una durata del vincolo associativo di almeno cinque anni;
 - e) venti per cento, quando deve essere concesso il contributo di cui al paragrafo 24, la gestione associata è considerata per la prima volta nella concessione di detto contributo e almeno altre venti gestioni associate sono incentivate nel livello ottimale ai sensi del paragrafo 24; la maggiorazione si applica solo per una volta;
 - f) cinque per cento, per ogni unità di personale dipendente dei comuni, trasferita o comandata a tempo pieno all'ente responsabile della gestione, e destinata a tempo pieno alle strutture organizzative competenti per lo svolgimento delle gestioni associate di cui detto ente è responsabile; l'incremento si suddivide in parti uguali per ciascuna gestione associata considerata nell'incentivazione.
- 2. Se tutti i comuni di un livello ottimale costituiscono un'unione di comuni, è concessa:
 - a) una somma aggiuntiva, che integra il contributo forfetario o annuale, pari a 75 mila o 100 mila euro, quando le gestioni associate rappresentano rispettivamente almeno due o tre aree omogenee fra quelle indicate all'articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 40/2001; detta somma aggiuntiva è ripartita in parti uguali fra le gestioni associate interessate, ed è concessa per una sola volta, al raggiungimento dei requisiti suddetti;
 - b) conseguito il contributo di cui alla lettera a), per gli anni successivi, una somma aggiuntiva al contributo annuale, pari a 15.000,00 euro per area omogenea fino a quando continuano ad essere svolte le gestioni associate di cui alla lettera a); detta somma aggiuntiva è ripartita in parti uguali fra le gestioni associate interessate dell'area.
- 3. Se l'unione di comuni è costituita tra parte dei comuni di un livello ottimale e raggiunge complessivamente i 10.000 abitanti, la somma aggiuntiva di cui al punto 2 è attribuita, alle altre condizioni ivi previste, nella misura del settanta per cento.
- 4. Se tutti i comuni di un livello ottimale esercitano mediante comunità montana gestioni associate comprese in almeno due aree omogenee di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), della 1.r. 40/2001, è concessa una somma aggiuntiva al contributo annuale, pari a 15.000

- euro per area omogenea. Dopo la prima concessione di detta somma aggiuntiva, questa può essere nuovamente concessa negli anni successivi solo se permangono le gestioni associate precedentemente incentivate allo stesso titolo.
- 5. Ai fini di quanto previsto dai punti 2, 3 e 4, si considerano aree omogenee, oltre alla gestione associata del Corpo unico di polizia municipale, le seguenti aree tematiche di cui al paragrafo 18, punto 1: lettere a) e b), per il personale e i servizi generali di amministrazione; lettera e), per il governo del territorio; lettera g), per i servizi e le attività educative. Non si considera l'area omogenea della progettazione e delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, che sarà definita con il regolamento di cui all'articolo 11 ter l.r. 40/2001.

§ 30 - Maggiorazioni per risparmi di gestione realizzati

- 1. E' stabilito un incremento aggiuntivo, che si somma a quelli del paragrafo 29, punto 1, pari al cinquanta per cento del coefficiente di base, per risparmi di gestione realizzati nello svolgimento delle seguenti gestioni associate:
 - a) gestioni associate dell'area tematica del personale;
 - b) gestione associate dell'area tematica economico finanziaria;
 - c) gestioni associate dell'area tematica tecnico manutentiva;
 - d) gestioni associate del SUAP e del SUE;
 - e) gestioni associate delle biblioteche e dei musei.
- 2. L'incremento di cui al punto 1 è applicabile solo alle gestioni associate incentivate ai sensi dei paragrafi 24 e 25, per le quali gli enti responsabili dimostrino di aver raggiunto risparmi di gestione rispetto all'anno precedente. La dimostrazione dei risparmi di gestione avviene unicamente in uno dei seguenti modi:
 - a) è stato adottato un provvedimento statale, eventualmente anche di erogazione di benefici finanziari, che ha tra i suoi presupposti l'accertamento dei risparmi di gestione per la gestione associata interessata all'applicazione dell'incremento;
 - b) è stata attivata, almeno tra gli stessi comuni, la gestione associata del controllo interno e i referti dimostrano che, per la gestione associata interessata all'applicazione dell'incremento, si sono determinati risparmi di gestione, assoluti o relativi, attinenti ai costi del personale e degli incarichi professionali e alle spese generali di funzionamento; i referti devono essere stati preventivamente trasmessi alla Corte dei Conti.

§ 31 - Maggiorazioni per conseguimento di altri obiettivi di qualità

- 1. In ragione del raggiungimento di obiettivi di qualità dell'amministrazione locale, derivanti dal programma regionale di sviluppo e alla necessità di favorire il migliore svolgimento di funzioni comunali di particolare rilievo, per le seguenti gestioni associate si applicano le seguenti premialità:
 - a) per la gestione associata del SUAP, è attribuita:
 - 1) in aggiunta alla somma minima di cui al paragrafo 34, punti 1 e 2, la somma di euro 8.000:
 - 2) in aggiunta alla somma di cui al paragrafo 33, punto 1, lettera b), la somma di euro 8 000:
 - b) per la gestione associata del catasto, si applicano unicamente i contributi annuali e le premialità specificamente previsti dal paragrafo 17.

PARTE VI - RISORSE STATALI

§ 32 - Somme aggiuntive derivanti da risorse statali

1. Le risorse statali, che sono trasferite dallo Stato alla Regione a sostegno dell'associazionismo degli enti locali, sono attribuite a detti enti a titolo di somma

- aggiuntiva integrativa del contributo concedibile o già concesso ai sensi dei paragrafi 23 e 24.
- 2. Se la normativa statale prevede, in tutto o in parte, un vincolo di destinazione, le risorse sono concesse agli enti in favore dei quali detto vincolo è preordinato.
- 3. Le risorse statali sono attribuite secondo i sistemi di calcolo di cui alla Parte VII.

PARTE VII – CALCOLO DEI CONTRIBUTI

(La presente Parte detta disposizioni in sostituzione delle seguenti: DCR 225/2003: articolo 15, commi 5, 6 e 7; paragrafo 4 dell'allegato C)

§ 33 - Calcolo del contributo forfetario

- 1. Il contributo forfetario iniziale è calcolato considerando per una sola volta il numero dei comuni del livello ottimale partecipanti alle gestioni associate e il numero di gestioni associate attivate nel livello ottimale. A tal fine sono attribuiti:
 - a) euro 4 mila, in relazione ad ogni comune del livello ottimale partecipante alle gestioni associate;
 - b) euro 8 mila, in relazione ad ogni punto gestione attribuito alla gestione associata effettivamente attivata; se la gestione associata è svolta mediante comunità montana o unione di comuni, detta somma è incrementata del dieci per cento;
- 2. Le somme sono assegnate, a titolo di contributo forfetario, ai singoli enti responsabili delle gestioni associate considerate; la somma di cui al punto 1, lettera a), è attribuita in quota parte agli enti destinatari del contributo. Il totale delle somme attribuite agli enti responsabili non può superare il limite di cui al paragrafo 23, punto 4.
- 3. In caso di risorse insufficienti all'erogazione delle somme di cui al punto 1, si applica il paragrafo 23, punto 5.
- 4. Se invece sussistono risorse disponibili, ai soli livelli ottimali nei quali è compreso almeno un comune non più di 3.000 abitanti è attribuita una somma ulteriore per ogni gestione associata attivata, fino a concorrenza delle risorse disponibili e comunque fino ad un massimo di euro 8 mila per ogni gestione.
- 5. Oltre alle risorse di cui ai punti 1, 2 e 4, spettano per il contributo forfetario le somme di cui al paragrafo 29, punti 2, lettera a), e 3, nei casi ivi previsti; le somme sono attribuite agli enti responsabili delle gestioni associate cui si riferiscono. Per dette somme non si applica il limite complessivo di cui al paragrafo 23, punto 4.
- 6. Per calcolare il contributo forfetario iniziale da attribuire ad ogni ente responsabile di gestione associata nel livello ottimale, si procede nel modo seguente:
 - A) n. comuni associati * 4.000 euro * punti-gestione associate gestite dall'ente somma dei punti-gestione di tutte le gestioni associate del livello ottimale
 - B) 8.000 euro * punti-gestioni associate gestite dall'ente * 1,1 in caso di gestione mediante comunità montana o unione di comuni
 - C) per i livelli ottimali nei quali ricorre il caso del punto 4 del presente paragrafo, si aggiunge una somma ulteriore per ogni gestione associata gestita dall'ente, fino ad un massimo di 8.000 euro per gestione associata in relazione alla disponibilità di bilancio
 - D) il contributo all'ente responsabile è dato, in prima approssimazione, dalla somma di A + B + (eventualmente) C; se il risultato è superiore alla somma massima di cui al paragrafo 23, punto 4 (a seconda dei casi 300.000 e 80.000 euro), i contributi ai singoli enti gestori sono ridotti in proporzione alla somma dei punti-gestione delle gestioni associate di ogni singolo ente

- E) per le sole unioni di comuni, il contributo stabilito ai sensi delle lettere precedenti può essere incrementato delle somme aggiuntive di cui al paragrafo 29, punti 2, lettera a), e 3, nei casi e nella quota parte ivi previsti; dette somme aggiuntive non sono considerate nella somma massima di cui al paragrafo 23, punto 4;
- F) infine, il contributo è integrato delle somme previste dal paragrafo 32, allo scopo utilizzando il sistema di calcolo del contributo annuale
- G) la somma spettante all'ente gestore per la gestione associata del catasto non rientra nella disciplina del presente paragrafo.

§ 34 - Somma minima per il contributo annuale

- 1. Per ciascun contributo annuale è prevista una somma minima attribuibile, pari ad euro 500 per gestione associata.
- 2. Se la gestione associata è di nuova attivazione tra tutti i comuni del livello ottimale, e il contributo da attribuire è quello previsto dal paragrafo 24, la somma minima è raddoppiata, per una sola volta, anche se la gestione era già stata incentivata ai sensi del paragrafo 25.

§ 35 - Coefficiente della gestione associata e calcolo del contributo annuale

- 1. Per il calcolo del contributo annuale è individuato il coefficiente della gestione associata, mediante il quale è data applicazione ai criteri di cui all'articolo 9 della l.r. 40/2001.
- 2. Il coefficiente è dato dalla combinazione dei valori attribuiti al numero dei comuni partecipanti alla gestione associata, alla densità abitativa e al punteggio della gestione associata, secondo il sistema di calcolo di cui al presente paragrafo. Per casi particolari, in relazione alle misure di premialità, può essere individuato uno specifico coefficiente di base.
- 3. Il coefficiente di base, determinato ai sensi del punto 2, è integrato con gli incrementi previsti dalle premialità di cui alla Parte V. Il risultato di detta integrazione costituisce il coefficiente della gestione associata sulla base del quale è calcolato il contributo annuale di cui ai paragrafi 24, 25, 26 e 27.
- 4. Per il calcolo della somma da attribuire all'ente responsabile della gestione associata, si procede come di seguito:
 - A. Si calcola la somma minima che spetta per la gestione associata: 500 euro * singola gestione associata; la somma è raddoppiato nel caso di gestione associata proposta per la prima volta a contributo annuale. Per le gestioni associate del SUAP, la somma minima così determinata è incrementata della somma di cui al paragrafo 31.
 - B. Si determina il coefficiente di base della gestione associata, tenendo conto del numero dei Comuni e della densità abitativa (abitanti per Kmq) di tutti i Comuni partecipanti all'associazione. A tal fine sono determinati i seguenti valori:

```
numero dei Comuni fino a 5 Comuni = valore 1 per ogni Comune in più: aggiungere 0,1 (6 Comuni: 1,1; 7 Comuni: 1,2; 8 Comuni: 1,3, ecc.) densità abitativa fino a 150 ab/Kmq = valore 1 da 151 a 300 = valore 0,8 da 301 in poi = valore 0,6
```

calcolo del coefficiente di base della gestione associata:

Valore n. Comuni associati* valore densità abitativa* punti gestione della gestione associata

C. Si determina il coefficiente della gestione associata, applicando al coefficiente di base di cui alla lettera B gli incrementi per le premialità, previsti dai paragrafi 29, punto 1, e 30.
Se deve essere applicato un solo incremento percentuale, questo è applicato direttamente al coefficiente di base (ad esempio: se il coefficiente di base è 2 e deve essere applicato solo un incremento del dieci per

cento, il coefficiente della gestione associata sarà 2,2); se devono essere applicati più incrementi, prima questi si sommano tra di loro e poi si determina l'incremento totale da applicare al coefficiente di base (ad esempio: coefficiente di base 2, incrementi del 10% e del 20%, coefficiente della gestione associata 2,6). Il coefficiente della gestione associata del catasto è determinato unicamente dall'applicazione delle disposizioni del paragrafo 17, punti 4 e 5.

D. Si applica per la gestione associata ammessa a contributo annuale la seguente formula:

R/Sc * c

dove:

- per *R* si intende il residuo dello stanziamento disponibile per i contributi annuali, che è calcolato ai sensi del paragrafo 36.
- per *Sc* si intende la somma di tutti i coefficienti delle gestioni associate da considerare per i contributi annuali:
- per c si intende il coefficiente della singola gestione associata.
- E. Se dal calcolo della lettera D emerge che alcuni contributi per la gestione associata del catasto sono al di sotto delle somme minime previste dal paragrafo 17, punti 5 e 6, queste sono attribuite, insieme ai contributi già calcolati per le altre gestioni del catasto (che rimangono fermi). Tutte le somme spettanti alle gestioni associate del catasto sono portate al di fuori del residuo di stanziamento disponibile (*R* di cui alla precedente lettera D), e si procede al nuovo calcolo degli altri contributi annuali.
- F. Si assegna, infine, se ricorre il caso, la quota spettante alla gestione associata per la premialità di cui al paragrafo 29, punti 2, lettera b), 3 e 4 (i 15.000 euro o il 70% sono ripartiti in misura uguale tra tutte le gestioni associate dell'area omogenea che viene in rilievo).
- G. Il contributo annuale regionale per una gestione associata è pertanto dato dalla seguente somma di valori:
 - A (somma minima) + D (o E, se deve procedersi nel senso ivi indicato) + F
- H. I contributi annuali determinati ai sensi della lettera G, sono poi integrati dalle risorse statali di cui al paragrafo 32, spettanti a tutte le gestioni associate, ad eccezione di quelle del catasto e comprese quelle considerate nell'eventuale contributo forfetario regionale; per queste ultime è utilizzato il solo coefficiente di base di cui alla lettera B. Si applica il medesimo sistema di calcolo per i contributi regionali.

§ 36 - Somma destinata ai contributi annuali regionali

- 1. La somma che può essere destinata ai contributi annuali è data dal residuo dello stanziamento annuale di bilancio, che risulta dallo stanziamento complessivo regionale disponibile detratte:
 - a) le somme da utilizzare ai sensi dell'articolo 11 bis, commi 2 e 2 bis della legge regionale 40 del 2001:
 - b) le somme da attribuire a titolo di contributo forfetario iniziale ai sensi del paragrafo 33;
 - c) le somme da attribuire a titolo di somma minima di cui al paragrafo 34;
 - d) le somme da attribuire ai sensi del paragrafo 29, punti 2, 3 e 4, e del paragrafo 31.
- 2. In caso di risorse insufficienti, si attribuiscono le risorse secondo le priorità di cui al punto 1.
- 3. Se le risorse disponibili dopo le operazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), risultano insufficienti a coprire almeno la somma minima che dovrebbe essere concessa per ogni gestione associata, le risorse di cui al punto 1, lettere c), d), non sono concedibili, e si procede ad attribuire solo i contributi, distinti per tipologia, cui può essere concessa la somma minima, con le seguenti priorità:
 - a) paragrafo 24;
 - b) paragrafo 25;
 - c) paragrafo 26, punto 1;
 - d) paragrafo 27;
 - e) paragrafo 26, punto 2.

PARTE VIII - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

(La presente Parte detta disposizioni in sostituzione delle seguenti: DCR 225/2003: articolo 9, comma 9 - DGR 273/2004: articoli 1, 2, 3, 4)

§ 37 - Fasi del procedimento di concessione dei contributi

- 1. La struttura regionale competente avvia il procedimento di concessione dei contributi con il decreto di cui al paragrafo 38, punto 1.
- 2. L'ente responsabile della gestione presenta la domanda di contributo e la relativa documentazione nei termini previsti.
- 3. La struttura regionale competente effettua l'istruttoria sulle domande considerando, per i contributi di cui ai paragrafi 23 e 24, il complesso delle gestioni associate attivate tra i comuni del livello ottimale e, per i contributi di cui ai paragrafi 25, 26 e 27, delle altre aggregazioni ivi previste, come risultano dalle domande medesime presentate da uno o più enti responsabili della gestione.
- 4. La struttura regionale competente assume le determinazioni finali sulla base della documentazione trasmessa e, per i contributi annuali, della verifica dell'effettiva operatività risultante dagli atti e dalle attività di cui ai paragrafi 11 e 12.
- 5. Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dalla l.r. 40/2001 e dalla presente deliberazione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente si provvede alla concessione del contributo.

§ 38 - Decreto di avvio del procedimento

- 1. Il dirigente della struttura regionale competente provvede, con proprio decreto, a stabilire il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.
- 2. Con lo stesso decreto o con decreti successivi sono approvati i modelli da utilizzare per la domanda, per la relazione sulla gestione associata, per l'ulteriore documentazione, e le eventuali ulteriori modalità di trasmissione rispetto a quelle indicate nel paragrafo 44.

§ 39 - Domanda di contributo

- 1. La domanda per la concessione del contributo forfetario iniziale o annuale è presentata da ciascun ente responsabile di gestione associata entro il termine e con le modalità stabilite dal decreto di cui al paragrafo 38.
- 2. La domanda di contributo è sottoscritta dal rappresentante dell'ente responsabile della gestione associata, sindaco del comune, presidente della comunità montana o delle altre forme associative di cui al paragrafo 5, punto 1. In alternativa, la domanda può essere sottoscritta dal segretario o dal direttore generale dell'ente responsabile della gestione associata.
- 3. Se l'ente che richiede il contributo è responsabile di più gestioni associate, la domanda è presentata evidenziando distintamente ciascuna gestione associata.

§ 40 - Documentazione per il contributo forfetario

- 1. Alla domanda per la concessione del contributo forfetario iniziale sono allegati, per ciascuna gestione associata per la quale si richiede il contributo:
 - a) l'atto associativo;
 - b) gli atti di organizzazione della gestione associata di cui al paragrafo 9, punto 1, lettera b);
 - c) l'ulteriore documentazione di cui al paragrafo 9, punto 1, lettera c);

- d) gli eventuali atti associativi in essere, di cui al paragrafo 7, punto 2, adottati dal comune, aventi ad oggetto procedimenti, attività e servizi rientranti nella medesima gestione associata.
- 2. Se gli enti devono stipulare o adottare atti ulteriori, ai sensi del paragrafo 9, punto 1, lettera d), deve essere trasmessa anche la documentazione nei termini ivi previsti. La documentazione è ammissibile solo se è relativa ad una gestione associata per la quale è stata presentata nei termini la domanda.

§ 41 - Documentazione per il contributo annuale

- 1. La documentazione di cui al paragrafo 40 è allegata anche alla domanda di contributo annuale quando:
 - a) la gestione associata è proposta per la prima volta a contributo; si considera tale anche la gestione associata riproposta a contributo dopo essere stata considerata inammissibile in un procedimento precedente;
 - b) la gestione associata è stata riattivata dopo la sua cessazione;
 - c) la gestione associata è stata già incentivata e il contributo è stato revocato;
 - d) sono state apportate variazioni all'atto associativo della gestione associata; rientra in questo caso anche la variazione degli enti partecipanti o della forma associativa;
 - e) a gestione associata è stata attivata in sostituzione di altra gestione associata già incentivata, salvo che la documentazione sia stata già trasmessa nell'ambito del procedimento di revoca.
- 2. In tutti i casi in cui una gestione associata è stata già incentivata, nonché nel caso di cui al punto 1, lettera e), alla domanda deve essere allegata la relazione sulla gestione associata. La relazione non deve essere presentata se l'effettiva operatività è già stata accertata a seguito di verifica diretta.
- 3. Alla domanda è altresì allegata la documentazione necessaria per l'applicazione delle premialità di cui ai paragrafi 29, punto 1, lettere b) ed f), e 30.

§ 42 - Documentazione in possesso della Regione

1. Se la documentazione è già in possesso della Regione, è sufficiente che nella domanda sia indicato l'ufficio presso il quale è possibile reperirla.

§ 43 - Rettifiche e integrazioni

- 1. Fino alla data di scadenza della domanda, possono essere presentate rettifiche e integrazioni alla domanda e alla documentazione trasmessa.
- 2. Scaduto il termine di presentazione della domanda, nel corso dell'attività istruttoria la struttura regionale competente può prendere in considerazione rettifiche o integrazioni per atti o attività della gestione associata, nei limiti di cui ai paragrafi 46 e 47.

§ 44 - Modalità di trasmissione

- 1. La domanda di contributo e la documentazione sono trasmesse unicamente con le seguenti modalità:
 - a) tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato nel decreto di avvio del procedimento; la data di trasmissione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante e vale ai fini del rispetto del termine di presentazione;
 - b) tramite altra modalità di spedizione all'indirizzo medesimo o tramite consegna diretta presso gli uffici della struttura regionale competente. Sono considerate ammissibili solo le domande pervenute, entro i termini stabiliti, al protocollo della Direzione generale competente, ovvero consegnate direttamente agli uffici della struttura regionale competente in orario di ufficio antimeridiano. In tale ultimo caso, l'ufficio provvede a

rilasciare una dichiarazione con indicazione della data in cui è avvenuta la consegna della domanda, che vale ai fini del rispetto del termine di presentazione. L'acquisizione della domanda non comporta da parte dell'ufficio alcuna valutazione sulla completezza della documentazione consegnata e sulla ammissibilità della domanda medesima.

2. Ulteriori modalità di trasmissione possono essere previste dal decreto di cui al paragrafo 38.

§ 45 - Inammissibilità per vizi formali

1. La struttura regionale competente non ammette a contributo le gestioni associate per le quali sia stata presentata domanda oltre il termine stabilito dal decreto di cui al paragrafo 38, punto 1.

§ 46 - Elementi integrativi sulle nuove gestioni associate

- 1. Scaduto il termine per la presentazione della domanda attinente ad una gestione associata proposta per la prima volta a contributo, rettifiche e integrazioni sono ammissibili nei limiti previsti dal presente paragrafo.
- 2. Se la domanda o la documentazione sono incomplete o sono insufficienti a dimostrare che l'effettiva attivazione è avvenuta entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, la struttura regionale competente comunica all'ente richiedente che la gestione associata non è, allo stato degli atti, ammissibile a contributo, indicando i motivi della non ammissibilità.
- 3. L'ente responsabile della gestione può, entro e non oltre la data fissata, non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche o documentazione integrativa.
- 4. I punti 2 e 3 non si applicano se l'ente richiedente fa espressa riserva nella domanda, regolarmente presentata nel termine previsto, di trasmettere rettifiche o la documentazione integrativa entro 30 giorni successivi al termine medesimo. In tal caso, la struttura regionale competente valuta unicamente gli atti effettivamente pervenuti entro questa ultima data.
- 5. Decorsi i termini di cui ai punti 3 e 4, la struttura regionale competente non può richiedere ulteriori elementi di valutazione né prendere in considerazione rettifiche o integrazioni pervenute, rimanendo a carico dell'ente richiedente l'incompletezza o la insufficiente dimostrazione dell'effettiva attivazione. Le gestioni associate per le quali la documentazione risulta insufficiente non sono ammesse a contributo.

§ 47 - Elementi integrativi sulle gestioni associate già incentivate

- 1. Scaduto il termine per la presentazione della domanda attinente ad una gestione associata già incentivata, e l'ente richiedente, che sia tenuto a trasmettere la relazione sulla gestione associata, non l'ha trasmessa o questa risulta incompleta o insufficiente a dimostrare l'operatività, la struttura regionale competente comunica all'ente che la gestione associata non è, allo stato degli atti, ammissibile a contributo, indicando i motivi della non ammissibilità.
- 2. L'ente responsabile della gestione può, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare la relazione o rettifiche o documentazione integrativa. La struttura regionale competente può valutare solo rettifiche o documentazione integrativa attinenti a fatti avvenuti o ad atti adottati entro il termine di presentazione della domanda.
- 3. Decorsi i 15 giorni, la struttura regionale competente non può richiedere ulteriori elementi di valutazione né prendere in considerazione rettifiche o integrazioni pervenute, rimanendo a carico dell'ente richiedente, anche in presenza di trasmissione della relazione, l'eventuale sua incompletezza o la insufficiente dimostrazione dell'operatività.
- 4. La documentazione trasmessa dopo i 15 giorni è tuttavia considerata ai fini dell'avvio o meno del procedimento di revoca; se questo deve essere avviato, a ciò si provvede dopo la conclusione del procedimento di concessione, entro 60 giorni da detta conclusione.

§ 48 - Modalità delle comunicazioni

- 1. Le comunicazioni della struttura regionale competente sono effettuate mediante lettera o telefax da cui risulti la data del ricevimento.
- 2. Gli enti cui sono rivolte le comunicazioni trasmettono alla struttura regionale competente la documentazione richiesta con le modalità, tali da far risultare la data del ricevimento, indicate dalla struttura medesima.

§ 49 - Valutazioni conclusive

- 1. Acquisiti gli elementi di valutazione di cui ai paragrafi 46 e 47, la struttura regionale competente, considerata la sussistenza o meno delle condizioni e dei requisiti previsti dalla l.r. 40/2001 e dalla presente deliberazione, stabilisce quali gestioni associate sono ammesse e quali non sono ammesse a contributo, e a che titolo il contributo sarà concesso.
- 2. La struttura regionale competente verifica che non ricorrano casi di duplicazione del contributo, avuto riguardo ad una stessa gestione associata cui partecipa uno stesso comune.
- 3. La struttura regionale competente effettua l'istruttoria ai sensi della presente Parte anche ove debba provvedere ai sensi del paragrafo 7 in caso di pluralità di atti associativi tra loro complementari e non contrastanti.

§ 50 - Casi particolari di inammissibilità

- 1. Non possono essere ammesse a contributo le gestioni associate per le quali è stata effettuata la segnalazione della crisi o è stato avviato il procedimento di revoca prima della data di scadenza della presentazione della domanda di contributo, e per le quali, alla stessa data, non è stata superata la situazione di crisi.
- 2. L'inammissibilità a contributo di una gestione associata può determinare il venir meno di condizioni e requisiti per la concessione del contributo per altre gestioni associate oggetto di domanda, ancorché presentata da altro ente responsabile di gestione associata.
- 3. La gestione associata che può essere incentivata solo se sussiste il livello minimo di integrazione e che è stata ammessa a contributo per effetto del paragrafo 8, punto 2, non può essere incentivata nel successivo procedimento di concessione del contributo, se il livello minimo di integrazione non è effettivamente conseguito ai sensi del medesimo paragrafo 8, punto 1.

§ 51 - Provvedimento di concessione

- 1. Il provvedimento di concessione del contributo è adottato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 2. Il provvedimento può essere adottato anche nei successivi trenta giorni, se le attività istruttorie risultano particolarmente gravose.
- 3. Con il provvedimento di concessione si provvede contestualmente all'impegno di spesa e alla liquidazione del contributo.
- 4. La struttura regionale competente può effettuare l'impegno di spesa e rinviare la liquidazione ad un provvedimento successivo, ove ne ravvisi la necessità in ragione dei tempi di effettuazione dell'istruttoria sui contributi da concedere o dell'osservanza di specifiche disposizioni regionali.
- 5. Il contributo può essere concesso anche a titolo diverso rispetto a quanto eventualmente richiesto, se sussistono le condizioni e i requisiti. La struttura regionale, ove ravvisi detta possibilità, provvede d'ufficio, anche acquisendo ai sensi dei paragrafi 46 e 47 gli elementi necessari per procedere alla concessione.

§ 52 - Casi di rideterminazione del contributo

1. La misura del contributo concesso può essere rideterminata nello stesso anno, d'ufficio o mediante l'avvio di nuovo procedimento di concessione, a seguito di maggiori disponibilità

- finanziarie di bilancio, della mancata utilizzazione di parte delle risorse disponibili o dell'assegnazione di risorse statali.
- 2. Il contributo concesso non può essere rideterminato nello stesso anno a seguito di modifiche della forma associativa o del livello ottimale o dell'aggregazione di comuni, né di revoche, intervenute dopo la concessione, nei confronti di alcuno degli enti beneficiari.

PARTE IX - CRISI DELLA GESTIONE ASSOCIATA E REVOCA DEI CONTRIBUTI

(La presente Parte detta disposizioni in sostituzione delle seguenti: DCR 225/2003: articolo 18; paragrafo 6.1 dell'allegato C – DGR 273/2004: articolo 7, escluso il comma 7)

§ 53 - Disposizioni preliminari

- 1. La crisi di una gestione associata già incentivata o l'insorgere di una delle altre situazioni previste dalla presente Parte costituiscono presupposto per la revoca del contributo concesso.
- 2. La revoca di un contributo consiste nel provvedimento, adottato dalla struttura regionale competente, mediante il quale si dispone che l'ultimo contributo concesso ai sensi della l.r. 40/2001 deve essere, in tutto o in parte, restituito. Non è ammessa la revoca di contributi precedenti.
- 3. La revoca è disposta con le modalità e nella misura previste dalla presente Parte.

§ 54 - Crisi della gestione associata

- 1. Una gestione associata è in crisi quando si verifica una delle seguenti situazioni, che possono presentarsi anche congiuntamente:
 - a) la gestione associata è cessata: si verifica quando la gestione associata viene meno in relazione a tutti i comuni che l'avevano attivata, per annullamento dell'atto associativo, ovvero per scadenza o mancato rinnovo o scioglimento del vincolo associativo, consensuale o derivante dall'approvazione di un altro atto associativo dal quale si ricava la cessazione;
 - b) la gestione associata non è operativa in via di fatto: si verifica quando, anche non sussistendo uno dei casi della lettera a), la gestione associata, quantunque regolarmente attivata, non risulta effettivamente operativa in relazione a tutti i comuni che l'avevano attivata;
 - c) la gestione associata non ha più gli elementi che ne avevano consentito l'incentivazione;
 - d) parte dei comuni che avevano attivato la gestione associata non ne sono più partecipi: si verifica quando la cessazione di cui alla lettera a) o la non operatività in via di fatto di cui alla lettera b) coinvolge solo una parte dei comuni che avevano attivato la gestione associata, e questa continua ad operare per i restanti comuni;
 - e) sono stati adottati da alcuno dei comuni partecipanti atti associativi che contrastano con la gestione associata: si verifica quando la gestione associata continua ad essere operativa per alcune funzioni, attività e servizi, ma parte dei comuni che l'avevano attivata hanno stipulato atti associativi con essa contrastanti;
 - f) sono stati adottati da alcuno dei comuni partecipanti atti che pregiudicano l'operatività della gestione associata: si verifica quando uno o più comuni che l'avevano attivata adottano singoli atti o pongono in essere comportamenti, anche omissivi, che determinano una delle situazioni di cui alle lettere precedenti, ovvero che, pur non determinando di per sé una delle situazioni di cui alle lettere precedenti, risultano comunque contrastanti con la gestione medesima e sono tali da poter determinare, se si ripetono o si consolidano, una delle situazioni medesime.

§ 55 - Altri presupposti per la revoca dei contributi

- 1. Costituiscono altresì presupposti per la revoca del contributo le seguenti situazioni;
 - a) non è stata trasmessa dall'ente che vi è tenuto la relazione sulla gestione associata nel termine previsto dal paragrafo 47, punto 2;
 - b) è stata modificata la forma associativa che ha consentito l'attribuzione delle somme aggiuntive di cui al paragrafo 32, facendo venir meno le condizioni per la concessione di dette somme aggiuntive.
- 2. Resta ferma la revoca per mancata collaborazione di cui all'articolo 7, comma 7, DGR 273/2004.

§ 56 - Revoca di contributi per le gestioni associate non riproposte a contributo

1. Se la gestione associata incentivata non è proposta a nuovo contributo nell'anno finanziario successivo a quello di concessione e il termine previsto per la presentazione della relazione sulla gestione associata supera un anno dalla data di concessione del contributo, gli eventi di cui al paragrafo 54 rilevanti ai fini della revoca sono limitati a quelli che si sono verificati entro detto anno.

§ 57 - Esclusioni totali o parziali

- 1. Le modifiche dei livelli ottimali non comportano la revoca né la rideterminazione dei contributi concessi.
- 2. La modifica della forma associativa, o dell'ente responsabile della gestione associata, non determina di per sé la revoca parziale del contributo concesso, ancorché determinato con le maggiorazioni previste dalla Parte V.
- 3. Le somme aggiuntive di cui al paragrafo 32 sono revocate distintamente dal resto del contributo concesso.
- 4. Non si procede alla revoca parziale del contributo forfetario iniziale nel caso in cui detto contributo è stato conseguito nella misura massima prevista dal paragrafo 23, punto 4, e la mancata considerazione della gestione associata cessata, o incorsa in uno degli altri casi della presente Parte, non avrebbe determinato una diversa misura del contributo concesso.
- 5. Non si procede alla revoca se gli enti partecipanti attivano, in sostituzione di una gestione associata incentivata, una nuova gestione associata, a condizione che questa non sia già stata considerata non operativa a seguito di segnalazione o di avvio del procedimento di revoca. Il contributo già concesso non è rideterminato, ed è revocato ai sensi del paragrafo 61, punto 10 all'ente beneficiario del contributo, se la nuova gestione associata non è ammessa al contributo annuale successivo alla sostituzione, ancorché l'ente responsabile di quest'ultima sia diverso da quello della gestione associata sostituita.
- 6. Non si procede alla revoca del contributo se la somma che deve essere revocata per una singola gestione associata è inferiore a 500 euro.

§ 58 - Segnalazione preliminare

- 1. La struttura regionale competente può segnalare d'ufficio all'ente responsabile della gestione associata che questa è incorsa in una o più situazioni di crisi; l'ente responsabile della gestione, a dimostrazione dell'insussistenza o del superamento della crisi:
 - a) può fornire elementi di valutazione integrativi, entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione;
 - b) può dichiarare di voler presentare gli elementi richiesti con la relazione sulla gestione associata o richiedere la verifica diretta di cui al paragrafo 12.
- 2. Se a seguito di una verifica diretta emerge che la gestione associata è incorsa in uno dei fatti di cui al paragrafo 54, la struttura regionale competente provvede a segnalare all'ente responsabile della gestione la situazione di crisi della gestione associata; l'ente responsabile

- della gestione dà conto del superamento della crisi in occasione della presentazione della relazione sulla gestione associata .
- 3. La situazione di crisi della gestione associata, verificatasi dopo la concessione del contributo, può essere segnalata su iniziativa dell'ente responsabile della gestione. La segnalazione consente alla struttura regionale competente di non avviare il procedimento di revoca se sussistono tutte le seguenti condizioni:
 - a) la situazione di crisi non è già stata rilevata con la segnalazione di cui al punto 1, né è stato già avviato il procedimento di revoca;
 - b) non si sono svolte le attività di verifica di cui alla Parte II;
 - c) l'ente indica le iniziative che sono state assunte o che si intendono assumere da parte degli enti partecipanti alla gestione associata per superare la situazione di crisi entro 12 mesi dalla segnalazione.
- 4. In presenza della segnalazione del punto 3, che rispetti le condizioni ivi previste, la struttura regionale competente effettua, scaduto il termine indicato dall'ente responsabile della gestione, la verifica diretta sul superamento o meno della situazione di crisi.

\S 59 - Procedimento di revoca per mancata presentazione della relazione sulla gestione associata

- 1. La struttura regionale competente avvia il procedimento per la revoca dell'ultimo contributo concesso quando non è stata trasmessa dall'ente che vi è tenuto la relazione sulla gestione associata nel termine previsto dal paragrafo 47, punto 2; il procedimento di revoca è avviato nel termine di cui al punto 4 del paragrafo 47.
- 2. Il procedimento di revoca è avviato con avviso all'ente inadempiente che, in assenza della trasmissione entro 15 giorni degli atti richiesti, sarà adottato il provvedimento di revoca.

§ 60 - Procedimento di revoca per mutamento della forma associativa

- 1. Se è stata concessa la somma aggiuntiva di cui al paragrafo 32, e la gestione associata, quantunque operativa, non è più gestita mediante la comunità montana o l'unione di comuni, si provvede alla revoca del contributo limitatamente alla somma medesima.
- 2. In tal caso, accertata la modifica della forma associativa, il procedimento di revoca della somma aggiuntiva è avviato con avviso all'ente inadempiente che, in assenza del ripristino della forma associativa entro 15 giorni, sarà adottato il provvedimento di revoca.
- 3. La revoca di cui al presente paragrafo è effettuata per le modifiche di cui al punto 1 avvenute entro un anno dal provvedimento di concessione del contributo di cui quello integrativo è parte.

§ 61 - Procedimento di revoca per sussistenza di una situazione di crisi

- 1. La struttura regionale competente avvia altresì il procedimento di revoca quando, in relazione allo svolgimento delle attività di verifica dell'effettiva operatività di cui alla Parte II, si verifica uno dei seguenti casi, che indicano la sussistenza o la persistenza di una situazione di crisi della gestione associata:
 - a) non è stato concesso il contributo annuale perché la relazione sulla gestione associata o la verifica diretta non hanno dato conto dell'effettiva operatività della gestione associata; il procedimento di revoca è avviato dopo la conclusione del procedimento di concessione dei contributi nel quale è la gestione associata non è stata ammessa, entro 60 giorni da detta conclusione;
 - b) la relazione, relativa a gestioni associate già incentivate ma non proposte a nuovo contributo annuale, non ha dato conto che la gestione associata è stata effettivamente operativa alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 11, punto 5, ovvero del termine più breve previsto dal paragrafo 56; il procedimento di revoca è avviato entro 60

giorni dalla conclusione del procedimento di concessione dei contributi in occasione del quale la relazione deve essere trasmessa.

- 2. Il procedimento di revoca è avviato mediante comunicazione all'ente beneficiario, con la quale si contesta che la gestione associata è incorsa in una o più situazioni di crisi e si invita l'ente ad assumere le determinazioni conseguenti per risolvere la crisi o per attivare altra gestione associata.
- 3. Quando da uno o più fatti può dedursi, anche in via di ipotesi, la sussistenza di più presupposti per la revoca, questi possono essere indicati nella comunicazione, con riserva di valutazione degli elementi e della documentazione trasmessi ai fini della specificazione dei presupposti medesimi.
- 4. Con la comunicazione di cui al punto 2 è assegnato un termine di trenta giorni entro il quale l'ente beneficiario del contributo può:
 - a) fornire gli elementi di cui al paragrafo 6.2 dell'allegato C alla DCR 225/2003, che consentono la revoca in misura ridotta;
 - b) trasmettere nuovi elementi, e in particolare la documentazione che dà conto delle attività svolte e dei provvedimenti adottati che hanno consentito di rimuovere la situazione di crisi della gestione associata o gli atti di cui al paragrafo 40 che comprovano l'avvenuta attivazione, tra tutti i comuni originariamente partecipanti, di una nuova gestione associata in sostituzione di quella in crisi;
 - c) esprimere la volontà di superare la situazione di crisi o di attivare, in sostituzione di quella in crisi, altra gestione associata tra tutti i comuni originariamente partecipanti, entro e non oltre 120 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione.
- 5. Sulla base degli elementi e della documentazione trasmessi, la comunicazione può essere rinnovata indicando presupposti diversi da quelli precedentemente evidenziati; in tali casi l'intero procedimento è rinnovato.
- 6. Se l'ente non provvede ai sensi del punto 4, nel termine ivi previsto, la struttura regionale competente invia l'avviso di cui al punto 10.
- 7. Se l'ente ha trasmesso nei termini gli elementi di cui al punto 4, lettera a), la struttura regionale competente provvede direttamente alla revoca, se del caso provvedendo alla revoca in misura ridotta.
- 8. Se l'ente ha trasmesso nei termini gli elementi di cui al punto 4, lettera b), e questi non risultano sufficienti al superamento della situazione di crisi o non consentono di considerare effettivamente attivata la gestione associata posta in sostituzione di quella in crisi, la struttura regionale invia l'avviso di cui al punto 10.
- 9. Se l'ente ha manifestato nei termini la volontà di procedere ai sensi del punto 4, lettera c), nel corso dei 120 giorni l'ente è tenuto a concordare con la struttura regionale competente una verifica diretta ai sensi del paragrafo 12, in tempi idonei a rispettare il termine dei 120 giorni, o a far pervenire alla struttura regionale competente gli elementi ivi previsti. Se ad esito di dette attività permangono i presupposti per la revoca, o comunque gli elementi previsti non sono forniti nel termine, la struttura regionale competente invia l'avviso di cui al punto 10.
- 10. A seguito degli esiti negativi di cui ai punti 6, 8 e 9, la struttura regionale competente deve provvedere alla revoca; prima di provvedere in tal senso, invia avviso all'ente inadempiente che sarà senz'altro adottato il provvedimento se, in un termine finale assegnato non superiore a 15 giorni, l'ente non farà pervenire la documentazione necessaria. Decorso detto termine finale e persistendo i presupposti per la revoca, il provvedimento è adottato.

§ 62 - Calcolo delle somme da revocare e restituzione delle somme revocate

1. In caso di revoca, si prende in considerazione il contributo concesso per la singola gestione associata, come determinato a seguito dei calcoli di cui alla Parte VII. Se questa somma non è immediatamente ricavabile, per la pluralità di gestioni associate di cui è responsabile un

singolo ente, si divide il contributo attribuito all'ente responsabile per il totale dei puntigestione associate gestite dall'ente e si moltiplica il risultato per i punti-gestione della singola gestione associata soggetta a revoca. Lo stesso criterio si applica per i contributi annuali.

- 2. Se deve essere applicato quanto previsto dal paragrafo 6.2 dell'allegato C alla DCR 225/2003, il contributo concesso è proporzionalmente ridotto considerando il numero effettivo dei comuni i cui atti o i cui comportamenti sono stati posti a fondamento del procedimento di revoca.
- 3. Sulla base del provvedimento di revoca, il soggetto beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione delle somme ricevute. La restituzione delle somme avviene, ai sensi della normativa regionale vigente, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento inviata dall'ufficio regionale competente in materia di entrate. Decorso inutilmente detto termine, si provvede al recupero delle somme erogate con gli interessi.

§ 63 - Modalità di comunicazione

- 1. Gli atti del procedimento di revoca adottati dalla struttura regionale competente sono trasmessi unicamente con le seguenti formalità:
 - a) tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo dell'ente responsabile della gestione associata; la data di trasmissione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante e vale ai fini del rispetto del termine assegnato;
 - b) tramite telefax da cui risulti la data di ricevimento.
- 2. L'ente che ha ricevuto le comunicazioni del procedimento di revoca può, oltre alle modalità di cui al punto 1, utilizzare come modalità di trasmissione della documentazione la consegna diretta presso gli uffici della struttura regionale competente o le altre modalità indicate dalla struttura regionale competente.

PARTE X – DISPOSIZIONI DI RACCORDO E PARTICOLARI PER L'ANNO 2007

§ 64 - Procedimenti di revoca in corso e adempimenti esclusi

- 1. I procedimenti di revoca in corso alla data di adozione della presente deliberazione sono conclusi secondo le disposizioni della DGR 273/2004. Se il procedimento è concluso positivamente prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, l'ente responsabile non è tenuto a presentare la relazione sulla gestione associata. In tutti i casi in cui il procedimento deve concludersi con la revoca, questa è disposta dopo la conclusione del procedimento di concessione dei contributi, previo invio dell'avviso di cui al punto 10 del paragrafo 61, ferma restando l'inammissibilità a contributo della gestione associata che non abbia superato la situazione di crisi entro la data di presentazione della domanda di contributo.
- 2. Per le gestioni associate di cui al paragrafo 14, punto 2, già incentivate nell'anno 2006, non è richiesta la trasmissione delle dichiarazioni ivi previste.
- 3. Ai fini della concessione del contributo annuale, la relazione generale prevista dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, non deve essere presentata, per gli enti responsabili di gestione associata che per effetto del punto 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 2006 hanno richiesto la verifica, da parte dell'ufficio regionale competente, della effettività delle gestioni associate e la verifica si è conclusa positivamente.

4.	Nell'anno 2007, il procedimento di concessione dei contributi è avviato sulla base della presente deliberazione, che contiene al punto 2 del dispositivo l'individuazione del 1° ottobre 2007 quale termine di scadenza per la presentazione delle domande.